

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof. Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 14.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Il cliente è titolare di una carta di credito - emessa dall'intermediario - il cui estratto conto evidenziava un saldo negativo, al 4.3.2010, di € 4.866,15.

Con nota del 15.12.2009 l'interessato chiedeva "l'attuazione...del piano di rientro, a condizioni agevolate così come concordate in data 30 novembre". Asseriva, infatti, che in quella data - in occasione di un contatto telefonico - gli era stata prospettata la possibilità di accedere a un piano rientro dall'esposizione debitoria (con pagamenti mensili tramite altra carta di credito e riduzione del tasso di interesse), subordinatamente a un versamento di € 286,10, poi effettuato tramite bonifico lo stesso giorno. Il successivo 10 dicembre aveva pertanto chiesto, ancora per telefono, di poter beneficiare del descritto piano di rientro ma gliene era stata opposta l'inaccessibilità.



Con riscontro del 6.1.2010, la banca invitava il cliente a rivolgersi agli uffici deputati al recupero crediti per “regolarizzare la propria posizione e accordarsi sulle eventuali modalità di pagamento”.

A fronte della disponibilità manifestata dalla banca, il ricorrente, con ulteriore nota del 18.2.2010, chiedeva la concessione di un piano di rientro rateale che prevedesse il pagamento di € 200 mensili al tasso del 13% e contestava, nel contempo, l'applicazione di un tasso superiore a quello “applicabile in base alle rilevazioni della Banca d'Italia ai sensi della L. 108/96” (19,99% e, “dall'ultimo mese”, 18,99%). La banca, con nota del 23.2.2010, rigettava la proposta del cliente “così come...formulata” e nuovamente invitava il cliente a contattare i competenti uffici per ricercare una definizione transattiva; sosteneva inoltre che nel corso della telefonata del 30 novembre si era “generato un fraintendimento circa le modalità per poter usufruire delle procedure interne relative alle...politiche di agevolazione dei rientri dei pagamenti”. La controparte veniva altresì informata sulla circostanza che “ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della L. 108/96 i tassi devono essere aumentati della metà”.

Il ricorrente ha quindi riassunto i termini essenziali della vicenda, chiedendo all'ABF:

- di accertare l'obbligo dell'istituto di credito di “mettere in pratica il piano di rientro a tasso agevolato” ;
- di impedire alla banca la revoca della carta di credito e l'effettuazione di segnalazioni in Crif;
- di verificare a liceità dei tassi applicati alla linea di credito in contestazione.

In sede di controdeduzioni l'istituto di credito esponeva che in data 30.11.2009 il ricorrente aveva comunicato telefonicamente gli estremi del pagamento effettuato di € 286,10 “corrispondente all'importo minimo indicato sull'e/c dello stesso mese” della carta di credito e contestualmente “richiedeva informazioni in merito ad un eventuale piano di rientro della sua posizione debitoria”. Il 10.12.2009, a fronte della richiesta telefonica del cliente di beneficiare del descritto piano di rientro (con rate mensili di € 100,00 “a tasso agevolato da definirsi”), l'operatore di banca - che, effettivamente, non ne aveva in precedenza evidenziato “la necessità di attivazione immediata” - eccepiva “come ciò non fosse possibile, alla luce del pagamento effettuato”.

Alla disponibilità della banca a concordare comunque un'ipotesi di sistemazione dell'esposizione (cfr citata nota del 6.1.2010), “il cliente ribatteva...proponendo per propria iniziativa un piano di rientro della propria posizione, con una drastica riduzione del tasso di



interesse applicato, nonché un aumento dell'importo mensile da rimborsare". La banca rigettava la proposta e, "alla ricezione del reclamo...provvedeva a contattare telefonicamente il cliente" proponendo una diversa proposta di rientro, "a seguito dell'intervenuta variazione nella sua esposizione debitoria".

L'intermediario ha sottolineato che la concessione di un piano di rientro equivale ad una "deroga delle condizioni contrattuali" la cui concessione è pur sempre subordinata ad una valutazione di merito del creditore che tiene conto "delle politiche di credito e di valutazione del rischio che l'azienda prescrive" a cui risultava estranea la proposta di rientro formulata dal ricorrente, implicando una riduzione del tasso di interesse di 6 punti percentuali.

Ciò posto, la banca ha chiesto all'ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Il cliente, previa risoluzione della questione inerente il tasso applicabile al credito ulteriormente concedibile per l'estinzione del proprio saldo debitore verso l'intermediario, agisce per l'accertamento negativo del diritto della banca alla revoca della carta di credito, per l'inibitoria nei confronti della medesima banca a operare la segnalazione del proprio nominativo alla CRIF e, infine, la condanna (*rectius*: la dichiarazione dell'obbligo) della banca a eseguire il c.d. "piano di rientro".

Nessuno dei *petita* merita di essere accolto.

Non quello relativo all'accertamento negativo del diritto della banca all'eventuale revoca della carta di credito, poiché non risulta (anche per mancanza di reclamo *in parte qua*) alcuna controversia al riguardo delle condizioni di esercizio del relativo potere contrattuale, neppure formalmente minacciato di esercizio, onde la questione -in effetti mancante della sua stessa premessa logica che si sostanzierebbe nella contestazione dell'altrui pretesa ovvero della validità o efficacia della corrispondente fattispecie - assume un inammissibile carattere virtuale e ultra-preventivo, anche in assenza di evidenti nessi di pregiudizialità con le altre domande.

Neanche la seconda delle quali merita accoglimento, poiché risulta dagli estratti-conto acquisiti che sussistono irregolarità nel pagamento del debito accumulato dal cliente, già fatto destinatario del preavviso di iscrizione del conseguente dato in CRIF, onde la pretesa



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di inibire la segnalazione presso quest'ultima manca di fondamento apparendone realizzata la serie delle condizioni costitutive del contestato potere dell'intermediario.

Infine, la domanda intesa a obbligare la banca ad accedere a condizioni contrattuali da questa non mai liberamente optate è immeritevole di accoglimento, tanto più che la pure richiesta verifica delle condizioni già praticate dall'intermediario al cliente non si presenta fondata, come invece denunciato (in quanto gli interessi applicati risultano contenuti nei limiti dei rilevati tassi-soglia, aumentati, come per legge, della metà).

Dunque, secondo la giurisprudenza di questo Collegio, "il consolidamento dell'esposizione debitoria comporta una valutazione di 'merito creditizio', di competenza esclusiva del soggetto erogante, cui l'Arbitro non può sostituirsi". "Escluso, quindi, che possa imporre agli intermediari di concedere credito ad un potenziale cliente, l'ABF può al più limitarsi a verificare l'esistenza di un diritto in capo al ricorrente alla valutazione della propria richiesta [...] e la correttezza del comportamento tenuto dalla resistente" (n. 47/2010).

In altri termini, "quel che potrebbe essere accordato dal Collegio è solo un provvedimento di tipo risarcitorio dei danni che eventualmente si dimostrino essere ricollegabili sotto un profilo di diretta causalità a tali violazioni, mentre in nessun caso il Collegio può adottare un provvedimento del tipo di quello che è, invece, l'unico concretamente invocato [...]. Alla possibilità di accordare siffatta forma di tutela all'interesse del cliente osta, all'evidenza, il principio della libertà contrattuale, che permette all'intermediario di apprezzare liberamente se accedere a proposte di tipo transattivo, e la tipicità, nel nostro ordinamento, dei casi in cui può essere disposto coattivamente l'adempimento di un obbligo a contrarre. Casi che certo non ricorrono nell'ipotesi di specie" (n. 683/2010).

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI